
O S S E R V A

[1]. Parte ricorrente promuove controversia avente ad oggetto un cumulo processuale di domande giudiziali: introduce una domanda avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e introduce una domanda di alimenti. La ricorrente richiede al Collegio, in via preliminare, di pronunciarsi sulla ammissibilità della domanda di alimenti, avendo interesse a conoscere al più presto l'esito di tale scrutinio al fine di eventualmente coltivare in altra sede l'istanza alimentare, in caso di inammissibilità della richiesta in questa sede (v. ricorso, pagg. 12, 13). La controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori da matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337-bis e ss c.c. e dalle norme di diritto processuale di cui all'art. 38 disp att c.c., come riscritto dall'art. 3 comma 1 della legge 219 del 2012. Per l'effetto, nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile: il tribunale competente provvede in composizione collegiale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Sussiste competenza funzionale del Tribunale. La controversia in materia di alimenti è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 433 e ss c.c. e dalle norme processuali di cui agli artt. 163 e ss c.p.c. E' competente il giudice ordinario in composizione monocratica, senza intervento del PM. L'azione va introdotta con atto di citazione. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (art. 13 c.p.c.). All'istituto degli alimenti va certamente ricondotta la domanda alimentare del convivente di fatto, come riconosciuta dall'art. 1 comma 65 della legge 76 del 2016. Alla luce dei riferimenti normativi sin qui illustrati, va dichiarata la inammissibilità della domanda ex art. 1 comma 65 legge 76/2016: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi; conseguentemente, ad esempio, è esclusa la possibilità del "*simultaneus processus*" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6 marzo 2013, Pres. Manfredini, est. R. Muscio; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sentenza 3 luglio 2013, Pres. Canali) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638). L'orientamento è stato ribadito anche di recente, dalla Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI-I civ., ordinanza 24 dicembre 2014 n. 27386, Pres. Di Palma, rel. Acierno) e, applicato al caso di specie, osta alla trattazione della domanda alimentare che deve essere introdotta in autonomia davanti al giudice competente. Gli argomenti svolti dalla ricorrente per giustificare il cumulo non paiono sufficienti per discostarsi dall'interpretazione dei giudici di legittimità: l'opportunità della trattazione contestuale delle due cause se da un lato evita ai conviventi una pluralità di processi, d'altro canto rischia di rallentare e appesantire la trattazione della controversia minorile, alla quale il Legislatore riserva un regime accelerato e semplificato al fine di consentire al giudice del conflitto genitoriale di pervenire velocemente a misure regolative definitive. Se in occasione della domanda minorile il giudice dovesse anche istruire la

causa di alimenti, questa finalità sarebbe se non compromessa quanto meno frustrata. Peraltro, nell'ipotesi di specie, la ricorrente ha solo allegato –ma non provato– gli elementi che le consentirebbero l'accesso alla pretesa alimentare: come noto, l'onere della prova in materia di alimenti incombe sull'alimentando e non sono applicabili le previsioni normative di favore previste per gli assegni in materia di separazione (art. 156 c.c.) o divorzio (art. 5 legge 898 del 1970).

[2]. Nel caso di specie va, peraltro, rilevata *ex officio* l'ulteriore questione relativa alla ammissibilità della domanda per difetto di diritto d'azione. La legge 76 del 2016 ha introdotto nell'ordinamento il diritto agli alimenti in favore del convivente con decorrenza dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore delle nuove norme); pertanto, una pretesa alimentare del convivente *more uxorio* è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate a partire dal 5 giugno 2016: il diritto alimentare, infatti, nella convivenza di mero fatto, sorge nel momento in cui si verifica lo stato di bisogno e coincide, dunque, con la cessazione del legame. Nell'ipotesi di specie, la ricorrente non ha allegato e nemmeno invero indicato la data storica di riferimento e si tratta di elemento costitutivo della domanda che grava sull'alimentando. Se la convivenza ha avuto termine prima del 5 giugno 2016, un diritto sostanziale di alimenti nemmeno è previsto dalla legge vigente *ratione temporis*.

[3]. Resta assorbita ogni ulteriore questione preliminare: in particolare, se per la proposizione della domanda di alimenti, il convivente debba aver reso o meno, insieme al partner, la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, prevista come elemento da esaminare ai fini dell'accertamento della stabile convivenza di fatto (articolo 1 comma 37 l. 76 del 2016).

[4]. La controversia deve proseguire per le questioni genitoriali. Il Collegio ritiene di instaurare previamente il contraddittorio e fissare udienza solo all'esito della lettura degli scritti difensivi introduttivi depositati da entrambi i genitori, al fine di valutare l'opportunità di un preliminare tentativo di conciliazione, in analogia con quanto previsto nel modello processuale tipizzato per i figli minori nati da genitori uniti da matrimonio; non sussistano improcrastinabili ragioni d'urgenza, ostate alla valutazione di cui sopra.

P.Q.M.

1. **DICHIARA** l'inammissibilità della domanda di alimenti proposta ex art. 1 comma 65 legge 76 del 2016;
2. **ORDINA** a parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso introduttivo del procedimento e il presente decreto entro la data del, con obbligo di versare in atti la prova del corretto perfezionamento della notificazione.
3. **ASSEGNA** a parte resistente termine sino alla data del per il deposito in giudizio di propria difesa
4. **INVITA** entrambe le parti, entro il termine di cui sopra, a depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

5. **DELEGA** al giudice assegnatario ogni altro provvedimento alla scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.

6. **INVITA** le parti ad intraprendere, sin da ora, un percorso di mediazione familiare
SI COMUNICHI

.